

TRIBUNALE VARESE

23 SETTEMBRE 1987

PRESIDENTE EST.: ALIQUÒ MAZZEI

PARTI: RAI

(Avv. Scognamiglio, Mingrone)

ARNOLD

(Avv. Smuraglia, Tosi)

**Giornalista • Funzione
informativa • Immagini •
Rilevanza autonoma.**

Nel giornalismo televisivo la funzione informativa non è assolta soltanto attraverso lo scritto o la parola, ma anche attraverso l'immagine, la quale non è sul piano dell'intelligibilità neutra, inidonea ad informare d'altro da sé. Le immagini possono già esse stesse evidenziare il come, il dove e il quando degli avvenimenti rappresentati e non può negarsi efficacia informativa alle immagini anche nel caso in cui esse la realizzino nel contesto nel quale sono collocate e per il quale sono state realizzate.

**Giornalista • Telecineoperatore •
Requisiti • Informatività e
autonomia decisionale.**

L'attività professionale giornalistica svolta dal telecineoperatore attraverso le immagini deve consistere nell'attività specifica precisata dall'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649: attività di realizzazione d'immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione.

**Giornalista • Telecineoperatore •
Autonomia decisionale •
Presenza di redattore •
Compatibilità.**

L'autonomia decisionale assunta dal d.P.R. 649/76 è ben compatibile con la

presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga in modo non decisivo e determinante nell'attività del telecineoperatore.

Giornalista • Telecineoperatore • Selezione e montaggio delle immagini • Rilevanza informativa • Limiti.

* La decisione sulla natura giornalistica dell'attività dei cineoperatori della RAI (e quindi dell'applicabilità del contratto giornalistico anche a questa categoria) è tornata, con la pronuncia qui pubblicata, ai giudici di merito in sede di rinvio. La sentenza della Corte di Cassazione 28 giugno 1984, n. 3849, *inter partes* è pubblicata in *Foro it.*, 1984, I, 2147, ma essa è la prima di una lunga serie: si vedano, tra le molte, la n. 3998/85 in questa *Rivista*, 1986, 438, con nota di PEDRAZZA GORLERO, *L'insostenibile ininformatività dell'immagine*, e la n. 330/1986, in questa *Rivista*, 1986, 882, con nota di richiami.

Il Tribunale di Varese, giudice di rinvio, si è puntualmente attenuto ai principi enunciati dalla Cassazione (la parte di diritto della motivazione è costituita essenzialmente da citazioni delle sentenze 3849/84 e 330/86), applicandoli al caso concreto e alle ampie emergenze istruttorie costituite da documenti, deposizioni testimoniali svolte dal Pretore e da una consulenza tecnica sui filmati girati dal ricorrente disposta dal Tribunale stesso.

Il risultato, tenendo conto della fattispecie (cineoperatore addetto ai servizi informativi del telegiornale) non poteva essere che nella direzione del riconoscimento della natura informativa delle immagini e quindi dell'applicabilità del CCNL giornalistico.

A quanto consta, alla sentenza pubblicata hanno fatto seguito, sia a Varese che in altre sedi giudiziarie, ulteriori decisioni di giudici di rinvio dello stesso segno e nelle fattispecie analoghe.

Si sta così avviando a soluzione, con l'accoglimento delle richieste dei telecineoperatori addetti ai servizi giornalistici, una anosa vertenza che ha visto, e vede tuttora (contro la sentenza del Tribunale di Varese la RAI ha proposto ricorso per Cassazione) un'accanita resistenza dell'ente pubblico televisivo il quale difende a spada tratta e contro l'evidenza, la tesi della non informatività dell'immagine, e della supremazia assoluta del lavoro del giornalista redattore del commento e del montatore del servizio.

In realtà, la collocazione delle immagini in questione all'interno del servizio informativo televisivo, e la loro realizzazione a quel fine, come sottolineano il Tribunale di Varese e la Cassazione, dovrebbero essere sufficienti ad inquadrare nelle giuste dimensioni una problematica che, se vista con gli occhi del fruitore del telegiornale, non lascia adito a dubbi. D'altra parte, il giornalismo moderno è caratterizzato proprio dal concorso di più soggetti e dalla larga e determinante utilizzazione dell'immagine. A questo proposito, appare particolarmente penetrante il richiamo della sentenza qui pubblicata al « nesso funzionale » che lega l'immagine alla parola per la realizzazione del fine informativo cui entrambe devono essere dirette.

Le operazioni di selezione e montaggio delle immagini non costituiscono di per sé sole e in via esclusiva informazione: occorre valutare se sulla capacità informativa originaria delle immagini non hanno inciso le operazioni tecniche sudette.

Giornalista • Telecineoperatore • Commento parlato • Nesso fra immagine e parola • Rilevanza.

In presenza di un commento parlato opera d'altri, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 d.P.R. 649/76, occorre considerare anche il nesso funzionale tra l'immagine e la parola.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — A seguito di sentenza di Cassazione resa *inter partes* dalla Suprema Corte nelle date 14 febbraio-19 giugno 1984, con ricorso del 10 giugno 1985 notificato, unitamente al pedissequo decreto ex art. 435 cod. proc. civ., il 13 seg. La RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, citava in riassunzione, dinanzi a questo Tribunale, giudice di rinvio per il riesame dell'appello da essa proposto il 4 aprile 1979 alla sentenza 6-28 febbraio 1979, n. 542 con cui il Pretore del Lavoro di Milano aveva dichiarato la spettanza a Sergio Arnold della qualifica di giornalista professionista ed aveva perciò condannato essa RAI-TV a versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » i corrispondenti contributi assicurativi obbligatori.

Dalla narrativa della sentenza di rinvio giova riportare che con ricorso depositato l'8 giugno 1978, Arnold conveniva davanti al Pretore di Milano la RAI-TV e l'INPGI esponendo:

a) che dal 1° aprile 1955 era alle dipendenze della predetta società quale operatore cinematografico presso la Redazione Servizi Giornalistici del Centro di produzione di Milano;

b) che, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, era stato altre volte co-

L.B.

stretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria;

c) che in particolare, con sentenza n. 6988/73 del Tribunale di Milano, confermata in appello ed accettata dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., gli era stato riconosciuto il diritto alla qualifica di « primo operatore da ripresa » a far tempo dal 1° maggio 1966, qualifica spettante all'operatore che nei centri di produzione con più addetti a tempo indeterminato alle riprese, « per esperienza acquisita e per le sue alte capacità professionali, realizza con piena responsabilità artistica e completa conoscenza dell'attualità giornalistica, programmi televisivi firmati di lungo, medio e corto metraggio di qualunque genere e complessità, anche a carattere non unitario »;

d) che dal 1973 era iscritto nell'elenco dei pubblicisti (art. 36 contratto nazionale di lavoro giornalistico);

e) che a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, il quale (modificando il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69) aveva consentito anche ai telefoto-cineoperatori l'accesso alla professione giornalistica, e — nonostante il palese ostruzionismo della datrice di lavoro — era stato ammesso a sostenere la prova d'idoneità professionale, per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, prevista dall'art. 32 della suindicata legge n. 69/1963; ciò in quanto il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (con dichiarazione surrogatoria di quella che era stata richiesta ed avrebbero dovuto rilasciare i Direttori delle testate RAI per le quali esso ricorrente lavorava) aveva attestato quanto segue: « Sergio Arnold ha svolto pratica giornalistica effettiva e continuativa ... presso i servizi giornalistici della TV del Centro di Produzione di Milano, svolgendo attività di cineoperatore con incarichi di spiccato rilievo professionali in piena autonomia e responsabilità »;

f) che aveva sostenuto e brillantemente superato l'esame d'idoneità professionale nella sessione iniziata il 5 ottobre 1977 e svoltasi a Roma con la fattiva collaborazione (questa volta) della RAI;

g) che dal dicembre 1977 era iscritto all'Albo dei Giornalisti professionisti;

h) che aveva formalmente invitato la datrice di lavoro ad inquadrare il suo rapporto nell'ambito del contratto giornalistico in vigore presso l'azienda ed a consegnargli la dichiarazione necessaria per l'iscrizione all'INPGI (cui aveva diritto dalla data d'iscrizione all'albo dei professionisti);

i) che, a tali richieste, non aveva fatto seguito alcuna risposta.

Tutto ciò premesso, osservava che la prova dello svolgimento di attività di natura giornalistica era da ritenersi superflua dal momento che l'ammissione agli esami d'idoneità era stata decisa dal Consiglio Regionale dell'Ordine proprio in considerazione delle mansioni che egli aveva svolto presso la convenuta.

Precisava, comunque, che alle immagini girate univa relazioni contenenti dati e notizie necessari e sufficienti per la redazione del commento parlato, e che, a differenza di altri cineoperatori, non si limitava a questa raccolta di notizie, in quanto spesso curava personalmente in moviola il montaggio dei pezzi girati e stendeva il commento parlato.

Dedotte sul punto prove per interpellare e testi, concludeva per la declaratoria del suo diritto alla qualifica di giornalista quanto meno dalla data d'iscrizione all'albo dei professionisti (dicembre 1977), per la conseguente declaratoria di applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo giornalistico, nonché per la condanna della società convenuta (e, per quanto di ragione, dell'INPGI) ad attuare il trattamento previdenziale ed assicurativo previsto per i giornalisti professionisti ed il relativo versamento contributivo; il tutto con vittoria di spese e concessione della provvisoria esecuzione della sentenza.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. si opponeva alle domande attrici eccependo in via preliminare l'irregolarità dell'iscrizione di Arnold nell'elenco dei giornalisti professionisti perché avvenuta in palese dispregio delle norme di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, al d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 ed al d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649.

In particolare osservava:

1) che il ricorrente non avrebbe potuto essere ammesso a sostenere gli esami d'idoneità professionale di giornalista né

tantomeno ottenere l'iscrizione nell'albo dei professionisti;

2) che il medesimo non era stato retribuito per due anni, come invece dispone l'art. 35 della legge n. 69/1963, per espletamento di attività di pubblicista;

3) che il Presidente dell'Ordine Regionale della Lombardia non avrebbe dovuto rilasciare la dichiarazione prodotta *ex adverso* per essere lo stesso privo di poteri a surrogarsi e le circostanze ivi attestate non conformi al vero;

4) che, in ogni caso, i due anni di attività di pubblicista e la conseguente retribuzione a tale titolo avrebbe potuto decorrere soltanto dall'entrata in vigore del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 e non già dal 24 marzo 1975, come emergeva dagli atti di causa;

5) che l'Arnold non avrebbe potuto conseguire nel 1973, come invece assumeva di aver ottenuto, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti perché non vi era stata osservanza delle modalità volute dall'art. 35 della legge n. 69/1963 e perché la possibilità d'iscriversi a tale albo era stata concessa ai telecinefoto-operatori solo a seguito del d.P.R. n. 649/1976.

Sempre a detta della Società convenuta, controparte non poteva opporre l'atto amministrativo in quanto, sia la dichiarazione surrogatoria rilasciata dal Presidente del Consiglio Regionale dei giornalisti, sia l'avvenuta iscrizione nell'albo dei professionisti anziché in quello dei pubblicisti (a tutto concedere) come previsto dal d.P.R. n. 649/1976, costituivano violazioni tali da non poter produrre alcun effetto nei confronti di essa resistente, a' sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E.

Osservava, poi, nel merito, che si doveva negare alla sola formale iscrizione all'albo il determinante valore per l'inquadramento che, per contro, era da ricolligarsi alle effettive mansioni esercitate dai lavoratori e precisamente allo svolgimento di quelle indirettamente qualificate di natura giornalistica dall'art. 1 del d.P.R. n. 649/1976, consistenti nella riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa.

Aggiungeva che tutto ciò non ricorreva nella specie avendo Arnold continua-

to a svolgere, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 649/1976, quelle mansioni di primo operatore che gli erano state riconosciute giudizialmente e sulle quali si era anzi formato un giudicato che ostava ad un diverso inquadramento.

Rilevato, quindi, che il ricorrente sull'attività svolta aveva offerto una prova documentale non decisiva e formulato una prova testimoniale inammissibile, chiedeva per ogni eventualità l'ammissione alla prova contraria e deduceva, a sua volta, dei capitoli di prova per interrogatorio e testi.

Precisava infine che, inopinatamente, era stato convenuto in giudizio l'INPGI, sia per la carenza degli estremi del litisconsorzio necessario, sia per la natura obbligatoria delle assicurazioni non prescritte e recuperabili senza una giudiziale pronuncia.

Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza delle domande attrici e comunque per la propria assoluzione dalle medesime, con vittoria delle spese.

Costituitosi a sua volta in giudizio, l'INPGI faceva presente di essere legittimato a richiedere i contributi assicurativi obbligatori al verificarsi delle condizioni dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e della prestazione di attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico.

Chiedeva, pertanto, che la RAI-TV fosse condannata al versamento dei contributi ove risultasse la prestazione da parte dell'Arnold di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica.

Il Pretore interrogava il ricorrente ed il legale rappresentante della società convenuta, acquisiva agli atti alcuni documenti, dava ingresso alla prova testimoniale e, al termine, pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: « dichiara spettante al ricorrente la qualifica di giornalista a partire dal dicembre 1977; dichiara la RAI-TV tenuta a versare all'INPGI i contributi assicurativi obbligatori in relazione alla qualifica qui riconosciuta; condanna la convenuta RAI-TV a pagare le spese di lite ».

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 4 aprile 1979 e notificato in termini alla controparte, proponeva appello la RAI-TV sostenendo che erro-

neamente il primo giudice aveva ritenuto regolare e legittima l'iscrizione dell'Arnold nell'albo dei giornalisti, nonché di natura giornalistica l'attività espletata dal medesimo.

Sempre a detta della Società appellante il Pretore aveva altresì errato nel condannarla al pagamento delle spese in favore dell'INPGI e nel concedere l'esecutorietà alla sentenza.

Concludeva pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con l'assoluzione da ogni domanda.

L'appellato Arnold, ancora regolarmente costituitosi, contestava il fondamento dei suindicati motivi di gravame, ribadiva le tesi difensive già svolte in primo grado e chiedeva al Tribunale di confermare integralmente la decisione del Pretore.

Costituitosi a sua volta, l'INPGI riproponeva le considerazioni in diritto nonché, sostanzialmente, le conclusioni di cui alla memoria ex art. 416 cod. proc. civ.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano rigettava il gravame e condannava la RAI al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore degli appellati.

Osservava, in proposito, che doveva considerarsi infondata la tesi dell'appellante, secondo cui il Presidente avrebbe dovuto disapplicare, perché illegittimo, l'atto d'iscrizione dell'Arnold, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 all. E, in quanto, nella specie, non era in questione un diritto soggettivo, ma al più, un mero interesse legittimo della RAI quale editore (in termini, sentenza 30 marzo 1977 del T.A.R. del Lazio) alla regolare tenuta dell'Albo dei Giornalisti.

Aggiungeva che la stessa società appellante non specificava quale diritto soggettivo sarebbe stato leso e che, anzi essa stessa sosteneva che le domande dell'appellato non potevano trovare fondamento nell'iscrizione all'Albo dell'Arnold.

Restava, perciò, preclusa al Tribunale la possibilità di esaminare i vizi di legittimità di tale iscrizione, denunciati dalla RAI-TV.

Per completezza di motivazione, il Tribunale rilevava, tuttavia, che i vizi denunciati non sussistevano.

Osservava poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla RAI, non poteva

essere disconosciuta la natura giornalistica dell'attività espletata dall'Arnold, essendo rimasta provata la sussistenza dei due requisiti richiesti dal d.P.R. n. 649/76 per l'iscrizione di telecineoperatori all'Albo dei giornalisti; cioè, da un lato il requisito dell'autonomia decisionale operativa e, dall'altro, quello dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica consistenti nella riproduzione di immagini atte a completare o sostituire l'informazione scritta.

Secondo il Tribunale di Milano, la sussistenza del primo requisito era emersa dalle prove testimoniali, mentre la sussistenza del secondo — benché non del tutto provata dalle deposizioni dei testi — si desumeva dal concorso di vari elementi indiziari che, valutati unitariamente, convincevano della realizzazione da parte di Arnold di immagini dotate di eccezionale espressività ed idonee di per sé sole a costituire un contributo intellettuale al contenuto dei servizi televisivi. Veniva ritenuto, invece, infondato il motivo di appello, con il quale la società aveva lamentato d'essere stata condannata al rimborso delle spese anche in favore dell'INPGI, convenuto in giudizio dall'Arnold, nonostante non sussistessero gli estremi del litisconsorzio necessario. Rilevava, in proposito, che Arnold aveva fatto legittimo ricorso all'istituto del litisconsorzio facoltativo, attesa l'evidente connessione tra le cause, allo scopo di ottenere una sentenza che facesse stato anche nei confronti dell'Istituto assicuratore.

Ricorreva per cassazione la RAI-TV con sei mezzi di annullamento illustrati con memoria; resisteva con controricorso l'Arnold.

Con la sentenza n. 3849 del 1984 la Suprema Corte, unicamente in accoglimento del motivo n. 6 di gravame (violazione e falsa applicazione delle disposizioni del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, in relazione agli artt. 1, 2 e 26 ss. della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e agli artt. 34 e 44 d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115) cassava la decisione del Tribunale di Milano per incongrua motivazione sui punti « ... nei quali vengono identificati in concreto i requisiti astrattamente enunciati per l'identificazione della prestazione giornalistica dei cinefoto-reporters », e, cioè, essenzialmente l'autonomia decisionale dell'operatore e la capacità informativa delle immagini.

Costituendosi anche in questa fase del giudizio Arnold, attingendo alle risultanze della prova documentale e testimoniale acquisita (nonché all'occorrenza sollecitando integrazione dei mezzi istruttori), resisteva ancora all'appello, deducendo l'avvenuta dimostrazione di aver « ... realizzato a favore della RAI servizi in autonomia decisionale, mediante la ripresa di immagini idonee a completare o sostituire l'informazione scritta ».

Da parte sua l'INPGI confermava la posizione di attendismo.

Dopo alcuni rinvii ad istanza delle parti e per l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle precedenti fasi, con ordinanza a verbale del 4 dicembre 1986 veniva disposta, e conformemente svolta dal giornalista e pubblicista (con esperienza di direzione di quotidiano) Pier Fausto Vedani, consulenza tecnica la quale concludeva in senso pienamente favorevole ad Arnold.

Seguiva il deposito di note difensive di tutte le parti in causa e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il 25 giugno 1987 la stessa è stata discussa e, come segue, decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Oggetto d'istruttoria orale — interrogatorio di Arnold e di un procuratore speciale della RAI - Radiotelevisione Italiana, ed assunzione di testimoni — nonché di acquisizione di documentazione anzitutto in primo grado, l'attività che il ridetto adduce dopo il superamento dell'esame d'idoneità professionale e l'iscrizione con decorrenza 15 dicembre 1977 all'albo dei giornalisti professionisti della Lombardia, ha costituito in questa fase processuale materia di approfondita e competente indagine del consulente tecnico d'ufficio Pier Fausto Vedani, nel pieno rispetto del contraddittorio e con la fattiva partecipazione nonché osservazioni di consulenti di parte, e segnatamente della RAI-TV.

Giova segnalare che, oltretutto nella sentenza di Cassazione 29 giugno 1984, n. 3849 qui di diretta rilevanza, la Suprema Corte ha messo specialmente a fuoco le nuove problematiche *in subiecta materia* anche nella pronunzia 18 gennaio 1986, n. 330 ove, pur esplicitamente degli stessi invariati orientamenti, ha annullato una decisione di

merito stavolta sfavorevole al prestatore d'opera.

La consulenza tecnica, espressamente consentita dall'art. 441 cod. proc. civ., è in concreto compatibile con il presente giudizio di rinvio dato che l'annullamento è avvenuto per difetto di motivazione, e non si tratta di acquisire la conoscenza di fatti nuovi, bensì di valutare quelli di cui già è stata opposta prova.

Da entrambe quelle sentenze sono state allora enucleate le linee direttive dell'indagine.

Per organicità espositiva se ne riportano passi salienti, i quali così senz'altro introducono *in medias res*.

Tale il preambolo del quesito posto al consulente, particolarmente qualificato per professionalità ed esperienza, nonché prescelto con criterio di estraneità a possibili condizionamenti o suggestioni dell'ambiente radiotelevisivo:

Il Tribunale, rilevato per un verso che le immagini sono essenziali al mezzo di comunicazione televisivo e che, d'altronde, l'attività professionale giornalistica svolta con tale strumento non può essere identificata puramente e semplicemente con quella di « operatore da ripresa », né in generale con quella di cinefotoperatore comunque utilizzata dal giornalista, ma deve consistere in quella attività specifica che il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ha precisato; muovendo quindi dalla normativa vigente ed in particolare e specificamente dall'art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (modificativo del Regolamento di esecuzione della appena detta legge) il quale prevede il caso di « ... coloro i quali svolgono attività di telecinefoto-operatore per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione »; considerato che l'attività professionale giornalistica può consistere in un « discorso per immagini » svolto in concorso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 1 d.P.R. cit.;

che « ... nel linguaggio per immagini non è concepibile un discorso coerente con il fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare

un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato » (vedi Cass. 1984/3940 e 1986/330 citt.);

che peraltro, in presenza di commento parlato opera di altri, occorre anche valutare il nesso funzionale tra l'immagine e la parola; e che, in relazione ad operazioni di selezione e montaggio compiute non dall'operatore da ripresa, occorre ugualmente valutare se la capacità d'informativa delle immagini fosse originaria, in guisa che quelle operazioni tecniche non abbiano inciso innovativamente sul materiale di ripresa, oppure se una penetrante rielaborazione nelle fasi di montaggio abbia conferito alla stessa ripresa quella capacità informativa che prima non possedeva;

che in funzione della valutazione della sussistenza, o non, dell'autonomia decisionale operativa di cui al predetto art. 1 d.P.R., è utile evidenziare la risultanza o meno che il cineoperatore abbia agito volta a volta, nei casi sottoposti ad esame, in appoggio e/o su determinanti istruzioni di un redattore, « oppure senza tale determinante intervento, fosse presente o non alle riprese, un redattore »;

considerata la specifica competenza e la disponibilità dell'esperto Pier Fausto Vedani, già direttore di giornale a svolgere la consulenza tecnica, tutto ciò premesso, il Tribunale ha posto a detto giornalista il seguente quesito:

« esaminati gli atti e documenti di causa, e quindi in funzione delle rispettive allegazioni e difese delle parti;

in contraddittorio delle stesse, tentata previamente la conciliazione, ed assunti le informazioni ed i chiarimenti che ulteriormente occorressero;

con la doverosa collaborazione della RAI, la quale metterà a disposizione i filmati e l'apparato necessario alla conduzione e all'espletamento dell'incarico;

presa visione di un adeguato numero di servizi girati dal "primo operatore da ripresa" Sergio Arnold nel periodo dal dicembre 1977 all'8 giugno 1978 (data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio) e quantomeno di numero venti, di cui cinque segnalati dallo stesso, altrettanti dalla RAI e gli altri scelti dal CTU, relativi ad avvenimenti di rilievo giornalistico;

compiendo possibilmente l'esame sia nel montaggio fattone per la trasmissione e con il commento esplicativo, sia nel residuo delle riprese, per la complessiva loro valutazione a prescindere dal commento scritto o verbale, e dalle operazioni di selezione e montaggio;

accerti e riferisca, con adeguata relazione se, nell'esercizio dell'attività di operatore addetto, le sequenze di immagini poste in relazione con il commento parlato abbiano avuto, per la loro natura, caratteristiche e idoneità a completare o sostituire l'informazione parlata e/o scritta ed a svolgere, quindi, la funzione informativa, pur essendone il commento, la selezione e il montaggio opera di terzi ».

Dispiegando lodevole solerzia ed approfondimento, il consulente tecnico d'ufficio ha spaziato in un campionario particolarmente vario e significativo di servizi eseguiti da Arnold per la sede RAI di Milano dal dicembre 1977 al giugno 1978.

Ha potuto così disaminare e riferire sia a proposito di inchieste — per le prestigiose rubriche « Tam-Tam », « Odeon » e « Dossier » — e interviste — a Hugo Pratt ed a Franca Rame — sia in materia di cronaca (nera, bianca, politica, sport).

Dall'istruttoria acquisita e svolta nella fase pretorile giova richiamare, con la documentazione del brillante superamento della prova d'idoneità professionale dinanzi alla Commissione d'esame che attribui ad Arnold l'encomio (e con le singolari dichiarazioni rilasciate dal direttore del TG 1 Emilio Rossi e dal direttore del TG 2 Andrea Barbato, chiaramente imbarazzati di dover sostenere ufficialmente una posizione agnostica), i lusinghieri apprezzamenti rivolti allo stesso Arnold da giornalisti quali Aldo De Martino, Leonardo Valente, Giorgio Vecchietti, Nino Vascon, Bruno Ambrosi e numerosi altri, dichiaratamente onorati di rivolgersi « da pari a pari » ad un collega.

Trattasi di apprezzamenti, cautelarmente da assumere come meri elementi indiziari, i quali però integrano le risultanze testimoniali.

Queste sono complessivamente nel senso che Arnold fosse (già allora, nell'ormai remoto periodo cui la presente disamina si riferisce) un « primo opera-

tore da ripresa » non solo particolarmente capace e stimato ma nell'esecuzione dei « servizi » dotato di autonomia operativa con valenza tipicamente giornalistica.

Ed invero, Elio Sparano, giornalista vice-caporedattore del Telegiornale presso la sede RAI di Milano, avverte che « ... per gli eventi ancora in svolgimento neppure al cineoperatore vengono date istruzioni: gli si dice di andare a riprendere l'evento, e ci si affida alla sua professionalità. La differenziazione tra servizi effettuati solo dall'operatore, e dall'operatore col giornalista, si trova essenzialmente nella ricorrenza o meno di interviste nell'ambito del servizio, o anche di inchieste di più largo respiro rispetto ai servizi di cronaca... ».

Morati Enrico, giornalista e segretario di redazione della stessa sede RAI di Milano, conferma che i servizi sin dalle prime battute processuali addotti a sostegno della domanda « ... sono stati effettivamente realizzati da Arnold ». Sta di fatto che secondo Bruno Ambrosi, « nella maggior parte dei casi l'Arnold svolge questo servizio da solo ». Mario Mauri, giornalista responsabile della stessa redazione regionale RAI riferisce che « ... normalmente all'Arnold, quando non è accompagnato da un giornalista, vengono date istruzioni come vengono date al giornalista... », ed infatti (Morati, cit.) « ... anche ai giornalisti, quando devono seguire un avvenimento vengono date analoghe istruzioni... » certo sì è che « ... Arnold è un vecchio ed esperto operatore e pertanto viene utilizzato per servizi di un certo rilievo... ».

Avendo sottoposto ad attenta analisi ed a valutazione di sintesi una rilevante mole di filmati realizzati da Arnold ed utilizzati dalla sede RAI di Milano, il consulente tecnico d'ufficio ha motivatamente riscontrato — in forma diffusa, e non in quella episodica che riduttivamente dalla RAI-TV si sostiene — sia completezza d'informazione nei mezzi di cronaca (chi-dove-come-quando-perché) sia immediatezza espositiva e creatività di linguaggio in interviste ed inchieste, realizzate tanto « in singolo » quanto in sinergismo con un redattore.

Da ciò, anche a prescindere da episodi di suo approntamento di note di commento, quella chiara valenza giornalisti-

ca di cui giornalisti di fama avevano già da tempo rilasciato ad Arnold espliciti e lusinghieri apprezzamenti prima ancora della sua iscrizione all'Albo.

Nell'intento di banalizzare e svuotare di significato giornalistico l'immagine, la difesa della RAI-TV giunge a scrivere che, per la stessa immediatezza della visione, ad esempio di una casa che brucia, inutilmente vi si ricercerebbe un apporto creativo dell'operatore di ripresa.

Tale riduttiva e qualunquistica obiezione, la quale racchiude e sintetizza in buona parte la resistenza ad Arnold, non tiene conto ed anzi mostra di ignorare l'essenziale differenza tra la estemporanea versatilità possibile all'operatore di ripresa, e la programmata fissità che invece caratterizza e condiziona il cameramen.

Come P.F. Vedani ha rimarcato puntualmente, le due categorie sono, anche contrattualmente, ben distinte. Alla validità di un servizio — inchiesta, intervista o cronaca che sia — la qualità fotografica è strumentale, non essenziale.

Sostenendo poi (nella relazione tecnica di parte) che quello dell'operatore di ripresa costituisca soltanto un supporto tecnico all'ulteriore elaborazione giornalistica della « notizia » la quale solo così attingerebbe dal commento, scritto o parlato, i caratteri dell'ideatività e della creatività, la difesa della RAI-TV combatte una battaglia di retroguardia, antistorica, e sostiene una tesi anzitutto e addirittura inaccettabilmente contraria al diritto positivo.

Ed invero, nel nuovo testo introdotto rispettivamente con gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, cit., l'art. 34 d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 — Regolamento di esecuzione alla legge 3 febbraio 1963, n. 60 sull'ordinamento della professione di giornalista — testualmente ammette all'esame di abilitazione professionale « coloro i quali svolgono attività di cinefoto-operatori per organi d'informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione... », quale documentata; e l'art. 44 ss. prevede che la prova scritta consista « nello svolgimento — a scelta del candidato — di una delle attività reda-

zionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo ... o nell'illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico... ».

« ... Ciò non autorizza affatto a sostenere » — scrive Cass. 1984/3849 — « che tale funzione (informativa) possa essere assolta soltanto mediante lo scritto e la parola, e che l'immagine sarebbe sul piano dell'intelligibilità neutra, inidonea ad informare d'altro da sé. Tale assunto si pone manifestamente contro la realtà dell'odierno sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa scritti, parlati o visivi, nei quali spesso l'informazione critica in ordine a determinati avvenimenti è fornita mediante una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio verbale ... Talvolta l'immagine o, più frequentemente, una sequenza di immagini possono già esse stesse evidenziare il dove, il come ed il quando degli avvenimenti rappresentati (e d'altronde) non può certo negarsi efficacia informativa alle immagini anche nel caso in cui esse la realizzino nel contesto nel quale sono collocate e per il quale sono state realizzate... ».

Come si ricorda dalla narrativa, per poter sostenere l'esame di abilitazione Arnold dovette allegare, sostitutivamente dall'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 legge 1973/69 al cui proposito la direzione RAI era ostruzionisticamente renitente, un attestato 24 marzo 1977 del Presidente regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (« per una singolare situazione di carattere interno ») da cui risulta « ... vista la deliberazione del 24 marzo 1977, considerato che il sottoindicato operatore presta a tempo pieno attività presso la redazione dei servizi giornalistici del Centro di produzione RAI-TV di Milano dal 1° aprile 1955... che il sig. Sergio Arnold ...ha svolto pratica giornalistica effettiva e continuativa dal 1° settembre 1975 a tutt'oggi ... svolgendo attività di cineoperatore con incarichi di spiccato rilievo professionale in piena autonomia e responsabilità... ».

Un ulteriore significativo impulso all'assimilazione è venuto dall'art. 27 legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ha formalmente esteso ai « telecineoperatori di testate giornalistiche televisive » il regime assicurativo gestito dall'INPGI.

Come Arnold ha diffusamente documentato, con una « direttiva » 22 gennaio 1971 del Consiglio della CEE, atti di dibattiti e convegni specializzati e prese di posizione di parlamentari e politici in genere nonché di quella che la difesa della RAI-TV definisce « la potente corporazione dei giornalisti », con il travolgente progresso tecnologico il giornalismo filmato è entrato prepotentemente nella realtà quotidiana. Sicché gli aggiustamenti normativi ne sono stati, come al solito, una presa d'atto.

In particolare, con l'autonomia decisionale assunta dall'art. 1 d.P.R. 1979/649 cit. è ben compatibile la presenza sul posto della ripresa di un redattore il quale intervenga « in modo non decisivo e determinante nell'attività dell'operatore ».

« Il telecineoperatore può essere considerato giornalista anche qualora il commento sia opera di terzi » e ciò che effettivamente rileva è verificare « se le immagini riprese dall'operatore in quella autonomia, di per sé sole costituiscono notizia, ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento ad opera del redattore » (Cass. 1986/330, cit.).

Vanno pertanto rimossi e disattesi le polemiche censure di « eccesso di zelo », i sospetti di corporativismo e le suggestioni di estremismo d'avanguardia, avanzati dalla RAI-TV (nella memoria difensiva del 16 luglio 1987) a proposito della ponderata e pacata relazione peritale che, come tale, merita invece piena attendibilità e, nel contesto dei plurimi e concordanti elementi probatori appena disaminati, corrobora il meditato convincimento di fondatezza della pretesa di Arnold.

Ciò corrisponde allo « specifico dell'attività giornalistica che sembra potersi rinvenire nel trapasso dalla libertà di manifestazione del pensiero alla funzione informativa » (Cass. 1984/3849).

Mentre si può condividere, con la RAI-TV *ibidem*, « che non tutti i telereporters siano in quanto tali giornalisti », ed infatti Cass. 1984/3849 ammonisce anche che « l'attività giornalistica dei cinefotoreporters, quale enucleata dal regolamento di esecuzione e tratta dalla realtà sociale presupposta dalla legge, non può essere identificata pienamente e semplicemente con l'attività comunque

utilizzata dal mezzo giornalistico, ma deve consistere in quell'attività specifica che il regolamento — rimanendo nell'ambito della legge — ha dichiarativamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa », e sono comprensibili la preoccupazione e la riluttanza di tale Società in prevenzione di un arrembaggio da parte di legioni di operatori di ripresa pronti a rivendicare l'inquadramento giornalistico accampando meriti e qualità inesistenti, d'altronde non costituisce certo una breccia nel sistema riconoscere doverosamente la professionalità giornalistica che è comprovata.

Nel periodo in esame, con carattere di continuità nella condizione di autonomia del giornalista tradizionale, con inchieste, interviste e cronache d'ogni genere, talora in collegamento funzionale con un redattore ma più spesso da solo, Arnold ha filmato con immediatezza espressiva « servizi » caratterizzati dalla scrittura per immagini mediamente di buon livello e non di rado di eccellente qualità giornalistica. Come nel caso dello « straripamento del Seveso » in cui — capita anche questo — il taglio ed il montaggio risultano (dagli spezzoni reperiti tra gli scarti di redazione) di qualità e valore informativo persino migliore del materiale, già valido, mandato in onda (V. Relazione, p. 10).

A proposito dell'intervento del montatore, giova riportare da Cass. 1986/330 cit. che « le operazioni di selezione e montaggio delle immagini non vanno sopravvalutate in quanto esse non costituiscono di per sé sole ed in via esclusiva informazione; esse invece non fanno, ancora entro certi limiti, perdere la natura d'informazione della ripresa originale ».

Per completezza di disamina non è supefluo replicare, all'astiosa obiezione della RAI-TV circa prodotti mediocri o insignificanti, che a tale riduttiva considerazione sicuramente non sfugge la produzione del giornalista (o per meglio dire del redattore) tradizionale, e d'ogni altro operatore professionale in genere. Ma senza possibilità d'illusione in senso esclusivo della qualifica.

Per concludere, l'appello della RAI-TV alla sentenza 6-28 febbraio 1979 del Pretore di Milano, va respinto.

Tutte le spese di giudizio devono seguire, come di norma (art. 91 cod. proc. civ.) la soccombenza che è della RAI-TV. Esse sono liquidate complessivamente e congruamente in L. 350.000 (di cui L. 25.000 per borsuali, L. 125.000 per competenze ed il resto per onorario) per la fase dinnanzi al Tribunale di Milano, in L. 1.000.000 (di cui L. 40.000 per borsuali, L. 200.000 per competenze ed il resto per onorario) per il giudizio di legittimità, ed in L. 2.200.000 (di cui L. 88.800 per borsuali, L. 742.500 per competenze, ed il resto ancora per onorario), per la presente fase, a favore di Arnold. E parallelamente all'INPGI in L. 240.000 (ripartite in L. 15.000, 105.000, 120.000), L. 900.000 (ripartite in L. 20.000, 180.000, 700.000) e L. 1.800.000 (ripartite in L. 40.000, 760.000 e 1.100.000). Più IVA ed altri accessori, come per legge.

Vanno poste definitivamente a carico della stessa RAI-TV le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in L. 1.400.556 più IVA.